ALLEGATO 6 - CONVENZIONE PER MOBILITA' INDIVIDUALE (Learners and staff)
nell'ambito del Programma ERASMUS+ - KA1 VET

Settore: ***Vocational Education and Training***

Tipologia di attività: ***Mobilità a lungo termine a fini di apprendimento di discenti IFP (ErasmusPro):***

PREAMBOLO

La presente Convenzione è stipulata tra le seguenti parti:

l'Organismo Coordinatore del Consorzio ("**il Coordinatore**")

Denominazione del Coordinatore:	Endo-fap Ente Nazionale Don Orione Formazione Aggiornamento Professionale
Indirizzo completo del Coordinatore:	Via della Camilluccia, 160 – 00135 ROMA
N. OID:	E10030401
Mail PEC:	endofap.nazionale@legalmail.it

rappresentato, per lo scopo di questo contratto, dal Rappresentante Legale Roberto Franchini
da una parte,

e l'Organismo di invio membro del Consorzio ("l'**Organismo di invio**")

Denominazione dell'Organismo di invio:	_____
Indirizzo completo dell'Organismo di invio:	_____
N. OID:	E10272892
Mail PEC:	_____

rappresentato, per lo scopo di questo contratto, da *(nome, cognome, funzione)*
_____

e **il/la Partecipante** ("Partecipante")

Nome e cognome partecipante:	_____
Data di nascita:	_____
Indirizzo completo:	_____
Telefono:	_____
Indirizzo email:	_____

Per i/le Partecipanti che ricevono direttamente il supporto finanziario:

Titolare del conto:	_____
Denominazione della banca:	_____
Codice IBAN:	_____

dall'altra parte.

Le parti sopraindicate decidono di stipulare la presente convenzione.

La Convenzione si compone di:

- Termini e Condizioni
- Allegato I: *Erasmus+ Learning Agreement*

Le disposizioni di *Termini e Condizioni* prevalgono su quello dell'Allegato I.

TERMINI E CONDIZIONI

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1 La Convenzione stabilisce diritti e obblighi nonché i termini e le condizioni applicabili al supporto finanziario concesso per realizzare un'attività di mobilità Erasmus+.
1.2 Il Coordinatore fornirà il supporto finanziario al/alla Partecipante per realizzare un'attività di mobilità.
1.3 Il/la Partecipante accetta il supporto finanziario o i servizi previsti e indicati all'Art. 3, e si impegna a portare a termine il periodo di mobilità, come descritto nell'Allegato I.
1.4 Ogni modifica alla presente Convenzione dovrà essere richiesta e autorizzata da entrambe le parti con lettera ufficiale o messaggio di posta elettronica.

ARTICOLO 2 – PERIODO DI VALIDITA' DEL CONTRATTO E DURATA DELLA MOBILITA'

2.1 La Convenzione entra in vigore con l'apposizione della firma dell'ultima parte contraente.
2.2 La Convenzione copre il periodo dal 10/09/2025 al 19/12/2025. Questo periodo include il tempo della mobilità fisica e virtuale, come dettagliato nell'Allegato I, più i giorni di viaggio.
2.3 Il programma dettagliato delle attività è descritto nell'Allegato I.

ARTICOLO 3 – SUPPORTO FINANZIARIO

3.1 Il supporto finanziario per il periodo di mobilità è calcolato sulla base delle disposizioni stabilite dalla Guida del Programma (versione in vigore).
3.2 Il/la Partecipante riceve un supporto finanziario Erasmus+ per **100 giorni** (il periodo corrisponde alla permanenza fisica presso il paese ospitante più i giorni del viaggio)
3.3 Il/la Partecipante può richiedere una estensione del periodo di mobilità fisica, nei limiti massimi stabilito dalla Guida del Programma (versione in vigore). Se il Coordinatore accetta di estendere la durata del periodo di mobilità, la Convenzione dovrà essere emendata.
3.4 Il Coordinatore fornisce al Partecipante il supporto finanziario pari a **complessivi 4.880 EURO** in forma di beni e servizi resi per viaggio, alloggio e supporto individuale. Il Coordinatore deve assicurare che l'erogazione di tali beni e servizi avvenga nel rispetto degli standard di qualità e di sicurezza necessari.
3.5 Il/la Partecipante è titolato/a a ricevere il rimborso del 100% delle spese sostenute in relazione a *bisogni speciali.* Il rimborso avverrà solo su presentazione dei documenti giustificativi da parte del Partecipante.
3.6 Il supporto finanziario non può essere utilizzato per coprire eventuali costi già finanziati dai fondi dell'Unione.
3.7 In deroga all'Articolo 3.6, il supporto finanziario è compatibile con qualsiasi altra fonte di finanziamento. In caso di mobilità *learner*, il/la Partecipante potrebbe ricevere introiti lavorando oltre l'orario previsto per lo svolgimento delle attività descritte nell'Allegato I.

ARTICOLO 4 – MODALITA' DI PAGAMENTO

4.1 Entro 30 giorni dalla data di stipula della Convenzione o della conferma di arrivo del Partecipante presso l'organismo ospitante ma non oltre la data di inizio del periodo di mobilità, deve essere versata al Partecipante una somma, a titolo di prefinanziamento, pari a 1/3 dell'importo totale del supporto finanziario, di cui all'Articolo 3. Un ritardo nell'erogazione del prefinanziamento può essere concesso solo nel caso in cui il Partecipante non produca la documentazione richiesta.
4.2 Qualora il pagamento, ai sensi dell'articolo 4.1, è inferiore al 100% dell'importo massimo del supporto finanziario, la presentazione della Relazione finale, ossia del questionario UE che verrà somministrato al Partecipante al termine del periodo di mobilità, è considerata come richiesta per

il pagamento del saldo del sostegno finanziario. Il Coordinatore dispone di 45 giorni di calendario per effettuare il pagamento del saldo o, se del caso, per emettere un ordine di recupero.

ARTICOLO 5 – RECUPERO

5.1 **Il sostegno finanziario o parte di esso sarà recuperato dall'organizzazione di invio se il/la Partecipante non rispetta i termini dell'accordo. Se il/la Partecipante recede dalla Convenzione prima della sua scadenza, dovrà restituire l'importo della borsa di studio già versato**, salvo diverso accordo con l'organismo di invio. Quest'ultimo sarà segnalato dal Coordinatore e accettato dall'Agenzia Nazionale.

ARTICOLO 6 – ASSICURAZIONE

6.1 Il Coordinatore deve assicurarsi che il/la Partecipante disponga di un'adeguata copertura assicurativa fornendo essa stessa l'assicurazione, o stipulando un accordo con l'organizzazione ospitante affinché quest'ultima fornisca l'assicurazione, o fornendo al/alla Partecipante le informazioni e il supporto pertinenti per stipulare un'assicurazione per conto proprio. Nel caso in cui l'organizzazione ospitante sia identificata come parte responsabile nell'Articolo 5.3, deve essere allegato al presente contratto un documento specifico che definisce le condizioni della prestazione assicurativa e include il consenso dell'organizzazione ospitante.

6.2 La copertura assicurativa deve includere: assicurazione **sanitaria, responsabilità civile e infortuni.** In caso di mobilità in UE, l'assicurazione sanitaria nazionale del partecipante includerà una copertura di base durante il soggiorno in un altro paese dell'UE attraverso la tessera europea di assicurazione. Tuttavia, questa copertura potrebbe non essere sufficiente per tutte le situazioni, ad esempio in caso di rimpatrio o intervento medico speciale o in caso di mobilità internazionale. In tal caso, potrebbe essere necessaria un'assicurazione sanitaria privata complementare. Le assicurazioni di responsabilità civile e infortuni devono coprire i danni causati dal partecipante o al partecipante durante la permanenza all'estero. La regolamentazione di queste assicurazioni varia nei diversi paesi e i/le partecipanti corrono il rischio di non essere coperti da regimi standard, ad esempio se non sono considerati dipendenti o formalmente iscritti presso l'organismo ospitante; l'Organismo deve accertare la validità della copertura assicurativa in relazione alle regole del paese ospitante. In aggiunta a quanto sopra, è consigliata un'assicurazione contro lo smarrimento o il furto di documenti, titoli di viaggio e bagagli.

Inserire il numero della/e polizza/polizze stipulate: ***la polizza sarà acquistata dopo la firma del contratto, entro e non oltre la data di partenza, e comunicata al partecipante prima della partenza.***

6.3 La parte responsabile che si occuperà della stipula della copertura assicurativa è: l'Organismo Coordinatore.

ARTICOLO 7 – SUPPORTO LINGUISTICO ONLINE (OLS) *non applicabile*

7.1. Il/la Partecipante seguirà il corso di lingua OLS assegnatogli dal Coordinatore. Se il/la partecipante desidera richiedere una valutazione OLS: deve effettuare la valutazione linguistica OLS entro la scadenza definita dal Coordinatore.

7.2 Il Coordinatore fornirà tempestivamente al/alla Partecipante l'accesso alla piattaforma OLS, al fine di consentirgli di ottemperare ai requisiti di cui sopra. Il Partecipante informerà immediatamente il Coordinatore qualora riscontrasse problemi tecnici o di altro tipo durante l'utilizzo della piattaforma OLS.

ARTICOLO 8 – REPORT DEL PARTECIPANTE

8.1. Il/la Partecipante **deve compilare e inviare on-line il questionario UE** al termine del periodo di mobilità e comunque entro 30 giorni di calendario dal ricevimento dell'Invito a completare il relativo questionario da parte del Coordinatore. Ai partecipanti che non abbiano compilato e inviato on-line il questionario, **il Coordinatore è titolato a richiedere completamente o parzialmente il rimborso del sostegno finanziario ricevuto.**

8.2 Un'intervista on–line complementare può essere somministrata al/alla Partecipante al fine di approfondire i contenuti dei Rapporti dovuti dal Coordinatore all'Agenzia nazionale, anche sulla tematica della Certificazione delle competenze acquisite.

ARTICOLO 8 – TRATTAMENTO DATI

8.1 Il Coordinatore fornisce e si accerta che i/le Partecipanti abbiano letto, compreso e accettato l'informativa sulla privacy per il trattamento dei loro dati personali prima che questi vengano inseriti nei sistemi elettronici UE per la gestione delle mobilità Erasmus+.
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/specific-privacy-statement_en
https://www.erasmusplus.it/programma/privacy-policy/

ARTICOLO 9 – ETICA E VALORI

9.1 Etica: l'attività di mobilità deve essere svolta in linea con i più elevati standard etici e con la normativa UE, internazionale e nazionale applicabile sui principi etici.

9.2 Valori: il/la Partecipante deve impegnarsi a garantire il rispetto dei valori fondamentali dell'UE (come il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello stato di diritto e dei diritti umani, compresi i diritti delle minoranze).

9.3 Se un/una Partecipante viola uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi del presente Articolo, la sovvenzione può essere ridotta.

ARTICOLO 10 – PROTEZIONE DEI DATI

10.1 Il Coordinatore fornirà ai partecipanti la relativa informativa privacy per il trattamento dei loro dati personali prima che questi vengano codificati nei sistemi elettronici di gestione delle mobilità Erasmus+. https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement

10.2 Tutti i dati personali contenuti nell'accordo saranno trattati in conformità al Regolamento (CE) n. 2018/1725 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle organizzazioni e degli organismi dell'UE e sulla libera circolazione di tali dati. Tali dati saranno trattati esclusivamente in relazione all'attuazione e al seguito dell'accordo da parte dell'organizzazione di invio, dell'Agenzia nazionale e della Commissione europea, fatta salva la possibilità di trasmettere i dati agli organismi responsabili del controllo e dell'audit in conformità con la legislazione dell'UE (Corte dei conti o Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).
Il/la Partecipante può, previa richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e correggere eventuali informazioni inesatte o incomplete. Il partecipante dovrà rivolgere eventuali domande relative al trattamento dei propri dati personali all'organizzazione di invio e/o all'Agenzia nazionale. Il Partecipante può presentare un reclamo contro il trattamento dei suoi dati personali al Garante europeo della protezione dei dati in merito all'utilizzo dei dati da parte della Commissione Europea.

ARTICOLO 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

11.1 In caso di inadempimento da parte del Partecipante di uno qualsiasi degli obblighi derivanti dalla Convenzione, e indipendentemente dalle conseguenze previste dalla normativa applicabile,

l'Organismo ha diritto di risolvere il contratto senza alcuna ulteriore formalità legale ove non sia prevista alcuna azione adottate dal/dalla Partecipante entro un mese dal ricevimento della comunicazione tramite lettera raccomandata.

11.2 In caso di risoluzione del partecipante dovuta a "forza maggiore", ovvero a una situazione o evento imprevedibile, eccezionale, fuori dal controllo del Partecipante e non imputabile a errore o negligenza da parte sua, il Partecipante avrà diritto a ricevere l'importo della borsa corrispondente alla durata effettiva del periodo di mobilità. Eventuali fondi rimanenti dovranno essere rimborsati.

ARTICOLO 12 – VERIFICHE E AUDIT

12.1 Le parti dell'accordo si impegnano a fornire tutte le informazioni dettagliate richieste dalla Commissione Europea, dall'Agenzia Nazionale o da qualsiasi altro organismo esterno da queste autorizzato per verificare che il periodo di mobilità e le disposizioni dell'accordo siano o non siano state adeguatamente recepite.

ARTICOLO 13 – RESPONSABILITÀ

13.1 Ciascuna delle parti del presente accordo esonererà l'altra da ogni responsabilità civile per i danni subiti da lui o dal suo personale in conseguenza dell'esecuzione del presente accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di una colpa grave e deliberata da parte dell'altra parte o il suo staff.

13.2 L'Agenzia Nazionale, la Commissione Europea o il loro personale non saranno ritenuti responsabili in caso di reclamo ai sensi dell'accordo relativo a eventuali danni causati durante lo svolgimento del periodo di mobilità. Di conseguenza, l'Agenzia Nazionale o la Commissione Europea non prenderanno in considerazione alcuna richiesta di indennizzo o rimborso accompagnata da tale richiesta

ARTICOLO 14 - LEGISLAZIONE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE

14.1 Il contratto è regolato dalle disposizioni dettate dalla legislazione nazionale in materia di sovvenzioni.

14.2 Il tribunale competente, in accordo con la legislazione nazionale, è titolato a gestire eventuali controversie tra il Coordinatore e il/la Partecipante in merito all'applicazione, interpretazione e validità delle disposizioni del presente contratto, qualora tali controversie non possano essere risolte in via amichevole.

FIRME

Per il / la Partecipante

Nome e Cognome	
Firma	
Luogo	
Data	

Per il Genitore/tutore (se minore)

Nome e Cognome	
Firma	
Luogo	
Data	

Per il Genitore/tutore (se minore)

Nome e Cognome	
Firma	
Luogo	
Data	

Per l'Organismo di invio

Nome e Cognome	
Carica	
Firma	
Luogo	
Data	

Per il Coordinatore

Nome e Cognome	Roberto Franchini
Carica	Legale rappresentante
Firma	
Luogo	Roma
Data	27 giugno 2025

ALLEGATO I

LEARNING AGREEMENT

Il Learning Agreement ("Patto Formativo") è un documento ufficiale utilizzato nell'ambito del programma di mobilità internazionale Erasmus+, per **definire gli obiettivi e le attività formative che uno/una tirocinante svolgerà presso un'altra istituzione o azienda**. Si tratta di un documento importante per garantire la qualità delle attività e costruire trasparenza e fiducia tra le parti coinvolte nella mobilità.

Elementi principali del Learning Agreement

- Descrizione delle attività del/della tirocinante:
    - Compiti e obiettivi del tirocinio, competenze professionali da sviluppare.

- Parti coinvolte:
    - Il/la partecipante (tirocinante)
    - L'organismo Coordinare (l'ente che coordina tutte le attività)
    - L'organismo di invio (ad esempio, il Centro di formazione)
    - L'organismo di supporto (ad esempio, un'agenzia estera)
    - L'organismo ospitante (ad esempio, un'azienda estera)

- Accordo e responsabilità:
    - Gli impegni delle parti nel garantire che le attività pianificate siano portate a termine.

Il Learning Agreement **viene compilato e firmato prima della partenza,** basandosi su un piano formativo individuale concordato da tutte le parti coinvolte.